

Decisione n. 2/2014**del Comitato misto UE-Svizzera del 13 maggio 2014****che modifica il Protocollo n. 3 dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

Approvata il 13 maggio 2014

Entrata in vigore il 1° maggio 2014 con applicazione dal 1° luglio 2013

(Stato 1° luglio 2014)

*Testo originale**Il Comitato misto,*

visto l'Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972¹, di seguito denominato «l'Accordo», in particolare l'articolo 11,

visto il Protocollo n. 3 dell'Accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa², di seguito denominato «il Protocollo n. 3», in particolare l'articolo 39,

considerando quanto segue:

(1) Il 1° luglio 2013 la Repubblica di Croazia, di seguito denominata «Croazia», ha aderito all'Unione europea.

(2) Con l'adesione della Croazia, gli scambi commerciali tra la Croazia e la Confederazione Svizzera («Svizzera») fanno parte dell'Accordo e cessa, a decorrere da tale data, l'applicazione degli accordi commerciali stipulati tra la Svizzera e la Croazia.

(3) A partire dalla data di adesione della Croazia, le merci originarie della Croazia importate in Svizzera nel quadro dell'Accordo devono essere considerate come originarie dell'Unione.

(4) A decorrere dal 1° luglio 2013 gli scambi tra la Croazia e la Svizzera devono pertanto essere soggetti all'Accordo quale modificato dal presente atto.

(5) Per garantire un processo di transizione agevole e assicurare la certezza del diritto è necessario apportare alcune modifiche tecniche al Protocollo n. 3 e adottare misure transitorie.

(6) L'allegato IV, punto 5 dell'atto di adesione del 2012 contiene analoghe misure e procedure transitorie.

RU 2014 1717

¹ RS 0.632.401² RS 0.632.401.3

(7) Il Protocollo n. 3, fatte salve le seguenti disposizioni transitorie, dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2013,

decide:

Sezione I

Modifiche tecniche al testo del Protocollo

Art. 1 Norme d'origine

Il Protocollo n. 3 è così modificato:

1. l'allegato IVA è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;
2. l'allegato IVb è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Sezione II

Disposizioni transitorie

Art. 2 Prova dell'origine e cooperazione amministrativa

1. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Croazia o dalla Svizzera o compilate nel quadro di accordi preferenziali applicati da tali Paesi sono reciprocamente accettate, a condizione che:

- a) l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'Accordo;
- b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati al più tardi il giorno precedente la data di adesione; nonché
- c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Croazia, oppure per l'importazione in Svizzera, in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali applicabili in quel momento tra la Croazia e la Svizzera, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nell'ambito di tali accordi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

2. La Croazia può mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di un accordo preferenziale applicato tra Croazia e Svizzera prima della data di adesione, purché:

- a) una simile disposizione figuri anche nell'accordo concluso prima della data di adesione tra la Svizzera e la Comunità; nonché
- b) gli esportatori autorizzati applichino le norme d'origine in vigore nel quadro di detto accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'Accordo.

3. Le richieste di controllo a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro dell'accordo preferenziale di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali, della Svizzera o della Croazia, nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e possono essere presentate da tali autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova d'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.

Art. 3 Merci in transito

1. Le disposizioni dell'Accordo sono applicabili alle merci, esportate o dalla Croazia verso la Svizzera o dalla Svizzera verso la Croazia, che rispettano le norme del Protocollo n. 3 e che, alla data di adesione della Croazia, sono in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in zona franca in Croazia o in Svizzera.

2. In casi del genere, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di adesione, sia presentata alle autorità doganali del Paese importatore una prova d'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del Paese esportatore.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per il Comitato misto:

Il presidente, Christian Etter

Allegato I

...³

³ La mod. può essere consultata alla RU **2014** 1717.

Allegato II

...⁴

⁴ La mod. può essere consultata alla RU **2014** 1717.

